

“REGOLAMENTO DI ATENEIO RELATIVO ALL’ALBO DEI PROFESSIONISTI DI FIDUCIA DELL’AMMINISTRAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO”. – (C.d.A. 11-16/06/2021)

SOMMARIO

- Art. 1 – Oggetto e finalità**
- Art. 2 – Struttura dell’Albo**
- Art. 3 – Soggetti ammessi e durata dell’iscrizione**
- Art. 4 – Requisiti per l’iscrizione**
- Art. 5 – Accertamento e validità dell’iscrizione**
- Art. 6 – Riduzione, sospensione ed annullamento dell’iscrizione**
- Art. 7 – Modalità di selezione dei soggetti da invitare alle gare**
- Art. 8 – Modalità di affidamento degli incarichi**
- Art. 9 – Norme di rinvio**
- Art. 10 – Entrata in vigore**

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l’istituzione e la tenuta in modalità digitale dell’Albo dei professionisti di fiducia dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, dal quale selezionare gli operatori economici cui affidare prestazioni di servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura e altri servizi tecnici, di importo inferiore alla soglia di € 100.000,00, ai sensi del combinato disposto degli artt. 24, 31 e 157 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii (di seguito “*Codice*”).
2. Tale Regolamento è redatto secondo le disposizioni del Codice e delle relative Linee Guida ANAC, nel rispetto dei principi e delle norme previste dalla legge, dallo Statuto dell’Università degli Studi di Bari e dal Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità del medesimo Ateneo.
3. L’istituzione dell’Albo in modalità telematica ha la finalità di dotare l’Università di un elenco di operatori economici, in possesso di specifici requisiti di ordine generale, economico-finanziario e tecnico-professionale, al quale attingere per individuare i soggetti da invitare alle procedure di affidamento di contratti di servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici di importo inferiore a 100.000 euro, da gestire in modo informatico.
4. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di ricorrere, nell’esercizio della propria discrezionalità, alle procedure ordinarie, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale, nonché al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA).

5. La formazione dell'elenco deve avvenire nel rispetto del principio di trasparenza, dandone adeguata pubblicità, e, quindi, previa pubblicazione permanente di apposito avviso sul sito internet dell'Università e contemporanea trasmissione agli ordini professionali, nazionali e territoriali.
6. L'avviso relativo all'attivazione della procedura di iscrizione all'Albo, da pubblicare secondo le modalità previste dall'art. 73, comma 4 del Codice successivamente all'approvazione del presente Regolamento, deve indicare le modalità di presentazione delle domande, i requisiti che i soggetti interessati devono possedere, nonché l'elenco dell'eventuale documentazione da allegare alla domanda di iscrizione, a dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti.
7. L'accettazione della candidatura non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte della stazione appaltante, né l'attribuzione di alcun diritto al candidato in ordine all'eventuale conferimento di incarichi.
8. Le disposizioni del presente Regolamento devono intendersi modificate, sostituite, abrogate ovvero automaticamente disapplicate, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari.
9. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano all'Amministrazione Centrale, ai Dipartimenti di Ricerca, nonché ai singoli Centri di Responsabilità Amministrativa dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

Art. 2 – Struttura dell'Albo

1. L'Albo professionisti è suddiviso in due fasce di importo:
 - 1° fascia – affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro;
 - 2° fascia – affidamenti di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 100.000,00 euro.
2. Ciascuna fascia è suddivisa in cinque Sezioni, in relazione alle tipologie di attività sotto elencate, ciascuna delle quali è articolata in sub-sezioni, come di seguito indicato:

SEZIONE I - Attività di progettazione

- I / A Attività di progettazione architettonica
- I / B Attività di progettazione strutturale
- I / C Attività di progettazione impianti idrotermosanitari
- I / D Attività di progettazione impianti termici
- I / E Attività di progettazione impianti elettrici speciali

SEZIONE II - Direzione lavori

II / A Direzione lavori opere edili, affini e finiture

II / B Direzione lavori opere strutturali

II / C Direzione lavori opere impiantistiche (impianti idrotermosanitari, impianti termici, impianti elettrici speciali)

SEZIONE III - Coordinamento della sicurezza

III/ A Coordinamento della sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, in fase di progettazione

III / B Coordinamento della sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, in fase di esecuzione

SEZIONE IV - Collaudo

IV / A Collaudo statico

IV / B Collaudo tecnico-amministrativo

IV / C Collaudo impiantistico

SEZIONE V – Attività tecniche connesse

V / A Attività di supporto al responsabile unico del procedimento

V / B Verifica dei progetti

V / C Studi geologici e geotecnici

V / D Prestazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008

V / E Attività di certificazione energetica

V / F Attività di certificazione in materia di sostenibilità ambientale

V / G Prestazioni e verifiche tecniche in campo di acustica

V / H Prestazioni e verifiche tecniche in campo di illuminotecnica

V / I Prestazioni e verifiche tecniche in campo di antincendio

V / L Rilievi – Stime – Pratiche catastali

V/ M Disegno tecnico CAD/BIM.

3. L'Università si riserva la facoltà di integrare il numero delle attività previste e di inserire, con specifico riferimento all'attività di collaudo, un'apposita sezione per l'acquisizione di candidature da parte di dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 102, comma 6 del Codice.
4. Tali tipologie di incarichi potranno essere espletate nell'ambito delle categorie delle opere e classificazione dei servizi di cui al d.m. 17/06/2016 così raggruppate:



CATEGORIE	ID OPERE		Corrispondenza L. 143/49
	Codice	Descrizione	
EDILIZIA	E.01	<i>Edifici rurali per l'attività agricola con corredi tecnici di tipo semplice (quali tettoie, depositi e ricoveri) - Edifici industriali o artigianali di importanza costruttiva corrente con corredi tecnici di base.</i>	I/a I/b
	E.02	<i>Edifici rurali per l'attività agricola con corredi tecnici di tipo complesso - Edifici industriali o artigianali con organizzazione e corredi tecnici di tipo complesso.</i>	I/c
	E.03	<i>Ostelli, Pensioni, Case albergo - Ristoranti - Motel e stazioni di servizio - negozi - mercati coperti di tipo semplice</i>	I/c
	E.10	<i>Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca universitaria</i>	I/d
	E.11	<i>Padiglioni provvisori per esposizioni - Costruzioni relative ad opere cimiteriali di tipo normale (colombari, ossari, loculari, edicole funerarie con caratteristiche costruttive semplici), Case parrocchiali, Oratori - Stabilimenti balneari - Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo semplice</i>	I/c
	E.12	<i>Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo complesso-Palestre e piscine coperte</i>	I/d
	E.13	<i>Biblioteca, Cinema, Teatro, Pinacoteca, Centro Culturale, Sede congressuale, Auditorium, Museo, Galleria d'arte, Discoteca, Studio radiofonico o televisivo o di produzione cinematografica -Opere cimiteriali di tipo monumentale, Monumenti commemorativi, Palasport Stadio, Chiese</i>	I/d
	E.17	<i>Verde ed opere di arredo urbano improntate a grande semplicità, pertinenti agli edifici ed alla viabilità, Campeggi e simili</i>	I/a I/b
	E.18	<i>Arredamenti con elementi acquistati dal mercato, Giardini, Parchi gioco, Piazze e spazi pubblici all'aperto</i>	I/c
	E.19	<i>Arredamenti con elementi singolari, Parchi urbani, Parchi ludici attrezzati Giardini e piazze storiche, Opere di riqualificazione paesaggistica e ambientale di aree urbane.</i>	I/d
	E.20	<i>Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti.</i>	I/c
	E.21	<i>Interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico.</i>	I/d
E.22	<i>Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico .</i>	I/e	



STRUTTURE	S.01	<i>Strutture o parti di strutture in cemento armato, non soggette ad azioni sismiche - riparazione o intervento locale - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata inferiore a due anni</i>	I/f
	S.03	<i>Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative -Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni.</i>	I/g
	S.04	<i>Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo -Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati -Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente -Verifiche strutturali relative.</i>	IX/b
IMPIANTI	IA.01	<i>Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari -Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto -Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi -Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali -Impianti e reti antincendio.</i>	III/a
	IA.02	<i>Impianti di riscaldamento -Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria -Impianti meccanici di distribuzione fluidi -Impianto solare termico.</i>	III/b
	IA.03	<i>Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente -singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice.</i>	III/c
	IA.04	<i>Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi -cablaggi strutturati -impianti in fibra ottica -singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso.</i>	III/c
	IB.06	<i>Impianti della industria chimica inorganica - Impianti della preparazione e distillazione dei combustibili - Impianti siderurgici - Officine meccaniche e laboratori - Cantieri navali - Fabbriche di cemento, calce, laterizi, vetrerie e ceramiche - Impianti per le industrie della fermentazione, chimico-alimentari e tintorie - Impianti termovalorizzatori e impianti di trattamento dei rifiuti - Impianti della industria chimica organica - Impianti della piccola industria chimica speciale - Impianti di metallurgia (esclusi quelli relativi al ferro) - Impianti per la preparazione ed il trattamento dei minerali per la sistemazione e coltivazione delle cave e miniere.</i>	II/b

	IB.11	<i>Campi fotovoltaici - Parchi eolici</i>	
TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	T.01	<i>Sistemi informativi, gestione elettronica del flusso documentale, dematerializzazione e gestione archivi, ingegnerizzazione dei processi, sistemi di gestione delle attività produttive, Data center, server farm.</i>	
	T.02	<i>Reti locali e geografiche, cablaggi strutturati, impianti in fibra ottica, Impianti di videosorveglianza, controllo accessi, identificazione targhe di veicoli ecc Sistemi wireless, reti wifi, ponti radio.</i>	
	U.03	<i>Strumenti di pianificazione generale ed attuativa e di pianificazione di settore</i>	

5. Gli operatori economici saranno selezionati, in relazione alle categorie di opere sopra indicate, nell'ambito specifico delle attività previste al comma 1 del presente articolo.

Art. 3 – Soggetti ammessi e durata dell'iscrizione

1. Possono partecipare tutti i soggetti indicati all'art. 46 del Codice e, precisamente:
 - a) prestatori di servizi di ingegneria e architettura, come definiti all'art. 46, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;
 - b) società di professionisti, come definite all'art. 46, lettera b) del D.Lgs. 50/2016;
 - c) società di ingegneria, come definite all'art. 46, lettera c) del D.Lgs. 50/2016;
 - d) consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura.
2. Ai fini della gestione della procedura di selezione, è vietata al professionista la contemporanea iscrizione come singolo, come componente di un raggruppamento di professionisti o società di professionisti, come socio di una società di professionisti e di ingegneria o come componente di un consorzio stabile, nonché la contemporanea partecipazione a più di un consorzio stabile o di un raggruppamento.
3. L'Albo, costituito ai sensi del presente Regolamento, ha carattere aperto e viene reso pubblico nei termini e secondo le modalità di cui alla normativa vigente.
4. L'Università procederà all'aggiornamento semestrale dell'elenco, adottando forme di pubblicità adeguate, in modo che risulti garantito ai professionisti, in possesso dei prescritti requisiti, il diritto di iscriversi all'elenco stesso senza limitazioni temporali; il soggetto richiedente sarà inserito nell'Albo alla data del primo aggiornamento previsto.

Art. 4 – Requisiti per l’iscrizione

1. Ciascun operatore economico dovrà presentare all’Università, nel rispetto delle modalità e secondo i termini previsti in apposito avviso, utilizzando la modulistica all’uopo predisposta, apposita domanda di iscrizione in una o più Sezioni dell’elenco, specificando le categorie di cui all’art. 2, comma 4, per le quali si richiede l’iscrizione, e la fascia di importo. Un candidato potrà fare domanda di iscrizione per entrambe le fasce di cui all’art. 2, comma 1.
2. Nella presentazione della domanda deve essere garantita una correlazione tra l’esperienza pregressa dichiarata dal professionista con le fasce di importo, le tipologie di attività e le categorie previste nel presente Regolamento, per le quali si richiede l’iscrizione, in modo che le professionalità selezionate possano soddisfare concretamente i requisiti richiesti per l’affidamento dell’incarico.
3. Ai fini dell’iscrizione è necessario il possesso dei requisiti generali e professionali previsti dalla normativa vigente, che saranno dettagliatamente riportati nell’avviso pubblico per la costituzione dell’Albo, nel rispetto dei seguenti requisiti minimi:
 - a) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - b) requisiti di idoneità professionale, in particolare:
 - per i professionisti singoli o associati: iscrizione al relativo albo professionale;
 - per le società di professionisti, le società di ingegneria, i consorzi stabili: iscrizione presso la competente Camera di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato, oltre ai requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263;
 - per gli incarichi di Coordinamento della sicurezza, oltre all’iscrizione al relativo Albo, è richiesto il possesso delle attestazioni e/o certificazioni e dei requisiti per l’assunzione del ruolo di Coordinatore della sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008;
 - per gli incarichi di Collaudatore, oltre all’iscrizione all’Albo professionale da almeno 5 anni, ai sensi dell’art. 216, comma 3, D.P.R. 207/2010, è richiesta l’insussistenza delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 216, commi 7 e 10.
 - c) requisiti di capacità tecnica e professionale: aver svolto servizi tecnici per interventi di cui alle categorie previste dal presente Regolamento e per le quali si richiede l’iscrizione. A tal fine, ciascun operatore economico dovrà presentare un elenco di servizi svolti negli ultimi dieci anni, distinguendoli per categorie d’opera e grado di complessità, indicando il committente, l’oggetto del lavoro, la natura della prestazione, il periodo di esecuzione del servizio, l’importo suddiviso per categorie d’opera e grado di complessità.

4. Gli operatori che presentano la domanda di iscrizione devono dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti richiesti, allegando la relativa documentazione.
5. In ogni caso l'Amministrazione si riserva di richiedere, ai fini dell'individuazione dell'affidatario, ulteriori requisiti speciali che siano proporzionati alla tipologia di incarico, all'importo e alle caratteristiche del servizio oggetto di affidamento.
6. Gli operatori iscritti nell'elenco sono tenuti a comunicare all'Università qualsiasi variazione dei requisiti autocertificati entro 15 giorni dal verificarsi della predetta variazione, pena la cancellazione dall'elenco.

ART. 5 - ACCERTAMENTO E VALIDITÀ DELL'ISCRIZIONE

1. I professionisti, in possesso dei requisiti, che si registrano nel portale web "TuttoGare Uniba", verranno ammessi con riserva negli elenchi afferenti alle corrispondenti Sezioni e fasce di importo.
2. L'analisi dei requisiti e la verifica della corrispondenza delle dichiarazioni presentate a quanto richiesto dall'Amministrazione avverrà a cura della Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio, al momento della selezione dei professionisti da consultare per lo specifico affidamento.
3. In fase di selezione del professionista incaricato, nel caso in cui si accerti che la documentazione presentata non risulti completa o esauriente, l'Università potrà richiedere all'operatore i chiarimenti e le integrazioni all'uopo necessari, assegnando allo stesso, a mezzo P.E.C., un termine di 5 giorni per l'integrazione, pena la mancata iscrizione.
4. Qualora la documentazione all'uopo esaminata non risulti conforme alle prescrizioni del presente Regolamento, l'istanza di iscrizione verrà respinta e l'esito negativo della domanda verrà comunicato per iscritto all'interessato.
5. L'Albo telematico è istituito, per la prima volta, con delibera del Consiglio di Amministrazione, mentre gli aggiornamenti semestrali saranno approvati con decreto del Direttore Generale e pubblicati sul sito web dell'Ente.
6. Ove l'Università degli Studi di Bari ritenga di avvalersi dell'Albo ai fini dell'espletamento delle procedure di affidamento di servizi di ingegneria e architettura rientranti nell'ambito di applicazione del presente Regolamento, gli operatori selezionati saranno invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione mediante una lettera di invito con procedura interamente telematica.

7. I professionisti iscritti con riserva all'Albo dovranno aggiornare annualmente la propria posizione, pena l'esclusione dall'elenco."

Art. 6 – Riduzione, sospensione ed annullamento dell'iscrizione

1. L'Università, in base agli elementi acquisiti nel corso della verifica dei requisiti ed in riscontro dell'assenza degli stessi, può procedere a sospensione dell'efficacia dell'iscrizione, a riduzione ovvero ad annullamento della stessa, con procedimento svolto in contraddittorio con l'operatore economico interessato.
2. L'Università potrà, altresì, escludere dall'Albo gli operatori economici che eseguano le prestazioni contrattuali con grave negligenza o malafede ovvero in caso di grave errore nell'esercizio dell'attività professionale.

Art. 7 – Modalità di selezione dei soggetti da invitare alle gare

1. L'inclusione del professionista nell'elenco di cui al presente Regolamento è presupposto per la partecipazione alle selezioni per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici il cui compenso presunto stimato sia inferiore ad € 100.000,00.
2. La selezione degli operatori economici da invitare alle gare per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici sarà effettuata da una commissione composta dal Direttore della Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio, dal Responsabile della Sezione Edilizia e Patrimonio e dal R.U.P., giusta D.D.G. n. 136 del 2 marzo 2016, scegliendo i nominativi all'interno dell'elenco in base alla categoria di interesse e alla relativa classe di importo.
3. La selezione deve assicurare la turnazione degli inviti in modo che a tutti sia garantito, nel tempo, pari possibilità di accesso alle procedure di gara, utilizzando uno dei seguenti criteri:
 - a) criterio della rotazione, quale scelta mediante scorrimento sistematico, o, in alternativa,
 - b) criterio del sorteggio, quale scelta casuale (anche eventualmente utilizzando un apposito strumento informatico).
4. L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di individuare gli operatori da invitare, garantendo sempre la turnazione, sulla base delle esperienze pregresse del professionista e del relativo curriculum vitae presentato ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente Regolamento.
5. Nella selezione deve essere sempre garantito il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione.

6. L'Università degli studi di Bari Aldo Moro è tenuta al rispetto del principio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcuni di essi. Il principio di rotazione opera con riferimento sia agli affidamenti che agli inviti.
7. La rotazione si applica con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, a condizione che i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nella stessa fascia di importo, al fine di evitare il rischio di una eccessiva compressione del principio di libertà dell'iniziativa economica che potrebbe verificarsi in caso di applicazione della previsione del divieto di reinviato ad una gara di valore superiore a 40.000,00 euro, a fronte di un affidamento (o di un mero invito) ad una precedente competizione di valore modesto, o addirittura irrisorio.
8. Ai fini del rispetto del principio di rotazione, non sarà possibile invitare un professionista ovvero affidare un nuovo incarico prima che siano decorsi sei mesi dalla conclusione del precedente incarico affidatogli.
9. Resta ferma la facoltà dell'Ente, quando si tratti di incarichi che, per il particolare oggetto o la specializzazione richiesta, non rendano possibile l'utilizzo dell'elenco, ovvero qualora l'Ente, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la concorrenza rispetto ai operatori economici/professionisti ivi iscritti, di invitare o interpellare, oltre quelli iscritti nel medesimo, anche altri ritenuti idonei, purché dimostrino il possesso dei requisiti necessari richiesti.

Art. 8 – Modalità di affidamento degli incarichi

1. Gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 8 del codice. In questo caso, il ribasso sull'importo della prestazione viene negoziato con l'operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla base della specificità del caso.
2. L'affidamento diretto è disposto con determina a contrarre, o atto equivalente, che riporta, in forma semplificata, l'oggetto dell'affidamento, l'importo e ove possibile il calcolo analitico dello stesso, il soggetto affidatario, le motivazioni alla base della scelta di quest'ultimo nonché l'accertamento in ordine alla sussistenza, in capo all'affidatario, dei requisiti di carattere generale e dei requisiti tecnico-professionali ove richiesti (art. 32, comma 2, del Codice). Nella determina, la stazione appaltante può dare atto anche della eventuale consultazione di due o più operatori economici e/o di precedenti rapporti contrattuali.

3. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura (negoziata senza bando) prevista dall'art. 36, comma 2, lett. b) del Codice; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti (art. 157, comma 2, del Codice) e degli affidamenti.
4. Nel caso di ricorso alla procedura di cui al precedente comma, la stazione appaltante procede alla verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, compresi quelli economici, finanziari e tecnico professionali se richiesti nella lettera di invito. Resta salva la facoltà della stazione appaltante di procedere alla verifica dei requisiti anche degli altri partecipanti.
5. Non sono consentite modalità di affidamento dei servizi *de quibus* diverse da quelle individuate dal Codice. L'art. 157, comma 3, vieta, infatti, «*l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto per mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente decreto*».
6. La progettazione definitiva ed esecutiva deve essere svolta, preferibilmente, dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al processo, ai sensi dell'art. 23, comma 12, del Codice.

Art. 9 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si fa integrale rinvio alla vigente normativa, nonché alle successive modifiche o integrazioni della normativa stessa che saranno direttamente applicabili indipendentemente dal loro formale recepimento nel presente Regolamento.

Art. 10 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento, in seguito alla sua emanazione con Decreto del Rettore, entra in vigore dalla data di pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line dell'Università degli studi di Bari Aldo Moro e resta permanentemente pubblicato sul sito istituzionale, "*Amministrazione Trasparente – Bandi e gare – Sezione Edilizia e Patrimonio – Albo professionisti*".